

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la Associazione Europea dei Dirigenti dell'Ospedalità Non Profit degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Ospedali e Strutture Assistenziali senza fine di lucro che assume la sigla A.D.O.N.P. con il logo allegato.

A detta Associazione possono essere iscritti dirigenti e dipendenti dell'area medica, sanitaria e laureati dell'area tecnico- amministrativa senza distinzione di razza o religione riconoscibili alla data odierna per norma di legge o dei CCNLL di categoria o equiparati per effettive documentate funzioni dirigenziali con idoneo curriculum, titolari di contratti di ricerca e di rapporti di consulenza, di assunzione a termine che comunque operino o abbiano operato in rapporto di dipendenza o di collaborazione stabile, con strutture sanitarie Non Profit e IRCCS.

2. La sede legale della Associazione è a Roma ed elegge domicilio presso la sede indicata dal responsabile legale o in sua vece dal Consiglio Nazionale.

3. L'Associazione, organismo non lucrativo di utilità sociale, è retta dalle norme del presente statuto, da quelle previste dagli artt. 36 e successive del Codice Civile Italiano e dalle norme specifiche in materia.

Articolo 2

Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Si ispira al principio costituzionale di tutela della salute individuale e collettiva promuovendo l'erogazione di servizi sanitari qualificati, la valorizzazione delle strutture sanitarie Non Profit e degli IRCCS anche attraverso la tutela singola o collettiva sul piano morale, professionale e giuridico del ruolo delle categorie dirigenziali che in esse operano.

2. L'Associazione intende perseguire:

- a) la promozione e la valorizzazione dell'Area Sanitaria Non Profit all'interno dell'organizzazione dei servizi sanitari in ambito regionale, nazionale e comunitario;

- b) il riconoscimento delle competenze nel ruolo dirigenziale attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni tecnico-gestionali delle strutture affidate;
- c) la promozione e il coordinamento di ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei singoli associati, ispirandosi ai principi della contrattazione pubblica di categoria nonché l'individuazione di idonei strumenti di previdenza e assistenza integrativa;
- d) la regolamentazione dei rapporti tra gli iscritti e le amministrazioni delle strutture assistenziali in cui operano, nonché gli altri Enti e le Istituzioni pubbliche e private;
- e) la promozione della formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale degli Associati, facilitando l'Educazione Continua in Medicina ed ogni altra attività di ricerca anche con l'ausilio di un Centro Studi o di una Società Scientifica;
- f) L'Associazione può attivare rapporti federativi con Organizzazioni ed Associazioni che presentino programmi e finalità affini.

3. L'Associazione ha inoltre le seguenti **finalità**:

- a) La promozione ed il coordinamento dei rapporti nazionali e internazionali con similari organizzazioni Non Profit e la facilitazione degli scambi culturali fra gli iscritti;
- b) La promozione di studi, ricerche, indagini conoscitive al fine di formulare proposizioni politiche, legislative ed amministrative a livello europeo, in grado di garantire presenza e ruolo nel sistema sanitario nazionale e continentale dei dirigenti iscritti all'Associazione.

Articolo 3

Attività

1. L'assistenza a beneficio degli associati è fornita nell'ambito delle finalità statutarie per il raggiungimento degli scopi della Associazione.
2. Le pubblicazioni della Associazione sono intese esclusivamente ad attuare, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli

associati.

3. Le donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo statuto. Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Articolo 4

Generalità

Sono organi dell'Associazione:

la Presidenza Nazionale;

il Consiglio Nazionale;

il Segretario Nazionale;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probi Viri;

Il Congresso Nazionale.

Articolo 5

Congresso Nazionale: Composizione

1. Massimo organo dell'Associazione è il Congresso Nazionale.

2. Partecipano ad Esso di diritto:

i componenti degli organi di cui all'art. 4;

le Segretarie Regionali e delle Province autonome;

le Rappresentanze Sindacali locali.

Possono inoltre partecipare ai lavori congressuali con diritto di voto i delegati territoriali, singoli soci o loro delegati di rappresentanza iscritti di sezione.

Ogni delegato non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Le modalità di elezione dei delegati territoriali sono determinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 6

Il Congresso Nazionale: Convocazione

1. Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria una volta all'anno, dal Segretario Nazionale dell'Associazione su proposta del Consiglio Nazionale e/o da almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed ha luogo nella sede da questo prescelta. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, di cui all'art. 5, comma 2.

2. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Nazionale.

3. La convocazione straordinaria può essere richiesta:

dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto, con motivazione scritta.

4. L'avviso di convocazione del Congresso deve essere inoltrato alle Segreterie Regionali ed ai membri di diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio, con idoneo mezzo di comunicazione; se straordinaria, i termini si riducono della metà.

Articolo 7

Il Congresso Nazionale: Competenze

a) Dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività;

b) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che

l'Associazione si prefigge;

c) approva le eventuali modifiche dello statuto a maggioranza qualificata del quorum congressuale;

d) elegge, con votazione segreta a maggioranza semplice, i componenti il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri;

f) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei congressisti aventi diritti di voto, l'eventuale scioglimento della stessa e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;

g) esamina ed eventualmente approva il bilancio consuntivo dell'esercizio relativo all'anno precedente.

Articolo 8

Il Consiglio Nazionale: Composizione

Il Consiglio Nazionale eletto dal Congresso resta in carica tre anni ed è composto con diritto di voto:

i Segretari Regionali e delle Province Autonome;

dai Membri eletti dal Congresso Nazionale;

dai seguenti membri di diritto: il Segretario Nazionale e i Segretari Regionali, qualora non eletti dal Congresso.

Articolo 9

Il Consiglio Nazionale: Competenze

1. Il Consiglio Nazionale è, entro le linee fissate dal Congresso Nazionale, l'organo deliberativo della Associazione.

2. In particolare il Consiglio Nazionale:

a) elegge i membri della Segreteria Nazionale a scrutinio segreto, su unica scheda;

- b) sceglie, al suo interno, con votazione palese a maggioranza semplice, il coordinatore dei lavori;
- c) nomina i componenti delle commissioni permanenti e delle commissioni speciali ed i relativi coordinatori;
- d) delibera ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi della Associazione nel rispetto delle indicazioni del Congresso Nazionale;
- e) determina l'ammontare delle quote associative, su proposta della Segreteria Nazionale, eventualmente in entità diversa in relazione alle varie categorie di iscritti;
- f) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio relativo all'anno precedente e detta le linee previsionali di spesa entro il primo semestre del successivo esercizio finanziario;
- g) destina, su richiesta della Segreteria Nazionale, risorse economiche previo specifico stanziamento autorizzato a titolo di contributo ad enti, associazioni e società aventi per scopo l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica nonché la promozione di forme assicurative e di previdenza integrativa;
- h) può organizzarsi in Commissioni permanenti di lavoro.

Articolo 10

Il Consiglio Nazionale: Composizione

Il Consiglio Nazionale resta in carica 3 (tre) anni ed è composto da 16-24 Consiglieri possibilmente divisi tra Italia del Nord, Centro e Sud in maniera equa.

Partecipano al Consiglio Nazionale, con diritto di voto:

il Presidente Nazionale, ove nominato;

i Consiglieri Nazionali;

il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Collegio dei Revisori dei Conti;

il Segretario Nazionale ed i componenti della Segreteria Nazionale.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, subentrano nella carica in ordine successivo i primi della graduatoria dei non eletti (i subentranti devono accettare, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notifica), qualora risultasse impossibile l'attuazione di tale procedura, il Consiglio rimane ugualmente in carica fino alla successiva elezione e può cooptare nel Consiglio singoli soci che si siano distinti nell'attività associativa.

Soltanto le dimissioni della metà dei suoi componenti provocano la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale.

Articolo 11

Il Presidente Nazionale dell'Assemblea è nominato dal Congresso Nazionale. Partecipa di diritto alle riunioni degli Organi deliberanti associativi, risponde del proprio operato alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale con diritto di voto.

Articolo 12

Il Consiglio Nazionale: Convocazione e Votazioni

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale, nonché, entro 30 (trenta) giorni da quando ne faccia esplicita richiesta un terzo dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o chiamata telefonica diretta o altri sistemi telematici con riscontro, purché la stessa pervenga almeno tre giorni prima della data di convocazione.

3. Il Segretario Nazionale al fine di assolvere i compiti di cui al presente articolo, nonché relativamente alla verbalizzazione delle sedute e degli atti deliberativi, si avvale della struttura della Segreteria Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto anche a mezzo delega, per un numero massimo di tre deleghe.

Articolo 13

Il Segretario Nazionale

1. E' un iscritto all'Associazione ed è eletto dal Consiglio Nazionale, unitamente alla Segreteria Nazionale; la lista dei candidati alla Segreteria Nazionale individua nominativamente i 3 (tre) Vice Segretari Nazionali possibilmente in rappresentanza delle varie aree.

2. Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante dell' Associazione, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo della Segreteria Nazionale al Consiglio Nazionale, rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente statuto e dei regolamenti.

3. I 2 (due) Vice Segretari Nazionali operano sulla base di deleghe conferite dal Segretario Nazionale; il Vice Segretario più anziano di età sostituisce il Segretario Nazionale in caso di assenza giustificata o di impedimento prolungato per oltre 3 giorni.

4. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario Nazionale più anziano per età assume le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e dispone entro 30 (trenta) giorni la convocazione del Congresso Nazionale straordinaria che deve, comunque, svolgersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla data di convocazione, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3.

Gli eletti alle cariche perdurano nelle stesse fino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il precedente mandato.

Articolo 14

La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale, organo esecutivo dell'Associazione, è composta da non più di 15 (quindici) membri, ivi incluso il Segretario Nazionale e i 2 (due) Vice Segretari Nazionali, ed è eletta dal Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui si verificano vacanze di posti della Segreteria Nazionale, la sostituzione viene effettuata con il primo dei non eletti.

Il candidato che riporterà il numero maggiore dei voti, assume automaticamente la carica di Segretario Nazionale; i primi eletti in tornata successiva in numero di tre sono nominati Vice- Segretari Nazionali, sarà comunque tenuta in considerazione l'appartenenza alle altre aree tenendo presente comunque l'entità numerica proporzionale, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale uscente.

A parità di voti verrà considerata l'anzianità d'iscrizione all'Associazione.

Nelle votazioni di Segreteria Nazionale, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

2. A ciascun componente della Segreteria Nazionale può essere affidata la responsabilità di uno o più settori; l'affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed eventuale revoca, sono di competenza del Segretario Nazionale.

3. I Settori "Amministrativo" ed "Organizzativo" vanno istituiti formalmente ed affidati a due distinti componenti della Segreteria Nazionale, perché assolvano alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse:

a) "Amministrativa" con il compito di assumere la responsabilità della cassa della Associazione e con conseguente potere di "firma" di tutti i documenti contabili, nonché di predisporre, annualmente, la previsione di spesa e il bilancio consuntivo da proporre al Congresso Nazionale, previa approvazione da parte del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) "Organizzativa" con il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo della Associazione.

4. I Responsabili di Settore relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale sulle attività svolte e presentano all'inizio di ciascun esercizio finanziario una ipotesi programmatica nella quale venga, tra l'altro, evidenziato l'onere presunto per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.

5. Può partecipare ai lavori della Segreteria Nazionale il Presidente Nazionale ove nominato.

Articolo 15

La Segreteria Nazionale Confederale

Nel caso la rappresentanza di una o più categorie dirigenziali sia affidata ad associazioni e/o soggetti collettivi con i quali sia stato stipulato apposito atto federativo, la definizione degli obiettivi di tutela professionale ai diversi livelli è affidata alla Segreteria Nazionale Confederale fermo restando le attribuzioni degli altri Organi Nazionali.

Alla Segreteria Nazionale Confederale è affidata altresì la rappresentanza negoziale ai vari livelli per il tramite della partecipazione di un proprio rappresentante alle delegazioni trattanti.

La Segreteria Nazionale Confederale è composta da quattro membri per ciascuna associazione aderente. È presieduta dal Segretario Nazionale, decide a maggioranza su ogni atto necessario al perseguimento delle finalità della Confederazione.

A livello regionale ed aziendale è previsto l'istituzione di organismi confederali secondo modalità omogenee a quanto previsto a livello nazionale.

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da n. 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

All'interno dei suoi componenti effettivi, il Collegio elegge, a maggioranza semplice, il Presidente, il quale nomina, il Vice Presidente ed il Segretario.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

Esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali, redigendo una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale;

Effettuare opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche, che gestiscono fondi.

4. I bilanci consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per il Congresso del Consiglio Nazionale.

5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, regolarmente approvato e sottoscritto.

6. Le verifiche presso le sedi nazionali, regionali e aziendali verranno effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta lo si ritenga opportuno o su richiesta motivata del Settore Nazionale Amministrativo, secondo tempi e modi definiti dal Collegio stesso. Il Responsabile della sede presso la quale sarà effettuata la verifica deve essere avvertito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della stessa e deve assicurare che siano messi a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato ed opera nel rispetto degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 17

Il Collegio dei ProbiViri

1. Il Collegio dei ProbiViri è costituito da 3 (tre) componenti effettivi più 2 (due) supplenti, nominati dal Congresso Nazionale.

2. All'interno dei suoi componenti effettivi, elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

3. Le riunioni e le decisioni sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

4. Il Collegio è competente ad esaminare, in via preliminare, i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi, con riferimento alle seguenti fattispecie:

a) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dai

Regolamenti;

b) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statutari per i risvolti afferenti lo Statuto ed i Regolamenti che danneggiano il prestigio e/o l'immagine della Associazione;

c) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero Regionale e della Provincia Autonoma senza il rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;

d) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai Revisori dei Conti ai vari i livelli.

Articolo 18

Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome

Le Segreterie Regionali e delle Province Autonome possono costituirsi in Conferenze Permanenti la cui disciplina viene rinviata nel Regolamento.

Articolo 19

Livelli dell'Organizzazione

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione si articola nei livelli:

Regionale e delle Province Autonome;

Aziendale.

E' prevista l'unificazione di due o più regioni vicini per territorio, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale, che deve darne comunicazione al Consiglio Nazionale.

Sono eleggibili agli organi dei vari livelli decentrati gli iscritti al rispettivo livello (Azienda, Regione e Provincia Autonoma), in regola con le quote di iscrizione da non meno di due mesi.

Articolo 20

Struttura dell'organizzazione decentrata

L'organizzazione decentrata é articolata:

A livello Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti della singola istituzione ed è competente ad eleggere la Segreteria e gli eventuali delegati al Congresso;

la Segreteria Aziendale: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Aziendale, regolarmente eletti e costituisce l'organo esecutivo a livello aziendale;

Il Segretario Aziendale: è il primo eletto tra i componenti costituenti la Segreteria Aziendale, ha la rappresentanza della Associazione all'interno dell'Azienda ed è competente a rapportarsi con la parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale.

Livello regionale:

Il Segretario Regionale è eletto a maggioranza dal Congresso su specifica candidatura dei delegati dalle rappresentanze sindacali del territorio; ha la rappresentanza dell'Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con i vari livelli istituzionali per coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello regionale.

Articolo 21

Incompatibilità

Chiunque ricopra cariche a livello nazionale, regionale o provinciale e aziendale in organizzazioni omologhe a carattere sindacale o in partiti politici, non può assumere cariche esecutive in ADONP.

2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma può essere rilevata dal Collegio dei ProbiViri e da qualsiasi associato tramite motivata segnalazione scritta a colui cui compete la presidenza dell'organo di appartenenza del componente che sia in condizioni di incompatibilità.

Articolo 22

Segretari Regionali e delle Province autonome impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali

I Segretari Regionali e delle Province autonome, nel caso in cui siano, per qualsiasi motivo, impossibilitati od impediti a partecipare alle riunioni degli organi statutari, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente della Segreteria Regionale o della Provincia autonoma.

Articolo 23

Decadenza

I componenti degli organi collegiali, sia di livello nazionale che di livello regionale ed aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte in concomitanza con i rispettivi Congressi elettivi, ovvero nel caso rimangano assenti, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive, dalle riunioni degli organi di rappresentanza di cui sono componenti. Dopo la seconda assenza può essere data all'interessato comunicazione scritta della norma di cui sopra.

In mancanza di giustificazione, la decadenza interviene d'ufficio, fermo restando l'obbligo del Responsabile dell'organo di darne comunicazione all'interessato ed alla Segreteria Nazionale.

L'associato, dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti commi, può, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell'assenza chiedendo la revoca della decadenza. L'accoglimento della richiesta, ratificato dalla Segreteria Nazionale, avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'organo.

La dichiarazione di decadenza inibisce l'elezione a qualsiasi carica associativa per l'anno sociale in corso.

Articolo 24

Sospensione dalla carica di Segretario Regionale, Segretario Aziendale

Il Segretario Nazionale dell'Associazione, su conforme decisione della

Segreteria Nazionale, nel caso in cui ricorrano gravi motivi da esplicitare nel provvedimento, procede alla sospensione del Segretario Regionale o della Provincia autonoma, Aziendale o di chiunque ricopra una carica elettiva disponendo contestualmente la nomina di un Commissario, previo deferimento del dirigente sospeso al Collegio dei ProbiViri.

La sospensione permane fino alla decisione assunta dal Collegio dei ProbiViri, avverso la quale è ammesso ricorso.

Articolo 25

Documenti contabili: Bilanci di Previsione

1. Al fine di impostare la politica finanziaria dell'Associazione è obbligatoriamente da adottare: il bilancio preventivo nazionale.

Entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, la Segreteria Nazionale elabora il bilancio di previsione dell'Associazione. Il bilancio di previsione dell'Associazione comprende le previsioni sia della Segreteria Nazionale che degli organi periferici. Le previsioni vanno definite sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo pervenuto alla Segreteria Nazionale.

Le variazioni del bilancio sono autorizzate per quanto concerne il Bilancio Preventivo Nazionale dalla Segreteria Nazionale che riferisce al primo Consiglio Nazionale utile.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità della associazione. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale.

Articolo 26

Bilancio Consuntivo Nazionale

1. E' da adottarsi obbligatoriamente:

Il bilancio consuntivo nazionale.

Entro il 30 dicembre:

il bilancio consuntivo dell'Associazione va approvato dal Congresso Nazionale su presentazione di specifico progetto da parte della Segreteria Nazionale.

2. L'elaborazione del bilancio consuntivo dell'Associazione compete alla Segreteria Nazionale- Settore Amministrativo.

Articolo 27

Verifiche periodiche dei movimenti contabili

1. Al fine di seguire l'andamento dei movimenti contabili, di norma, con periodicità quadrimestrale, il Responsabile Nazionale- Settore Amministrativo predispone una "situazione di verifica" e, se del caso, propone alla Segreteria Nazionale correttivi di recupero rispetto agli scostamenti accertati.

2. Il Responsabile Nazionale- Settore Amministrativo può, altresì, richiedere agli organi periferici l'invio, con cadenza quadrimestrale, di rendicontazioni sui movimenti contabili effettuati onde controllare l'andamento della gestione in relazione alle disponibilità complessive dell'Associazione.

NORMA TRANSITORIA

In riferimento agli artt. 4- 10- 11 e 14, così come modificati dal Congresso in prima applicazione per il biennio 2007/2009, sarà il Consiglio Nazionale a provvedere alle nomine necessarie.